



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 989 del 25 ottobre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 1° ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2209, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario convenuto, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della mancata informazione circa le caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e ai rischi degli stessi, nonché della mancata valutazione dell'inadeguatezza dell'investimento rispetto al proprio profilo di investitore. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato reclamo dapprima il 2 agosto 2016, e quindi nuovamente l'11 settembre 2017, quest'ultimo, a differenza del primo, rimasto privo di riscontro, la ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. La ricorrente espone di essere titolare di complessive n. 211 azioni emesse dalla banca che, all'epoca dei fatti, deteneva il controllo dell'intermediario convenuto. La ricorrente precisa di aver acquistato le azioni in due momenti distinti, e precisamente: (i) n. 100 a seguito dell'adesione, in data 19 dicembre 2013, all'aumento di capitale deliberato dall'emittente e riservato ai "non soci", per un controvalore di € 6.250,00; (ii) n. 111 in data 18 giugno 2014, per effetto dell'adesione all'"Aumento di capitale sociale – PO 2014 Aucap 2014", per un controvalore di € 6.937,50. La ricorrente sostiene che entrambi gli investimenti le furono consigliati dal personale dipendente dell'intermediario che, davanti alle sue perplessità, la rassicurava "circa la solidità del titolo e l'inesistenza di rischi sul capitale investito".

La ricorrente lamenta che la condotta dell'intermediario non sarebbe stata improntata ai canoni di diligenza professionale, avuto riguardo, in particolare, alla valutazione di adeguatezza, espressa a seguito della consulenza prestata, ed inoltre che questi avrebbe omesso di rendere la prescritta informativa sulla natura illiquida e altamente speculativa del titolo.

Sulla base di quanto esposto, la ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno che quantifica in € 13.187,50.

3. Nel procedimento si è costituito l'intermediario che ha rilevato il controllo del convenuto nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa che ha coinvolto la precedente banca capogruppo - emittente dei titoli oggetto delle operazioni di investimento per cui è controversia - e che, anzi, a seguito di fusione per incorporazione perfezionatasi il 7 aprile 2018, è subentrato, a ogni effetto, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, sostanziali e processuali, facenti capo al convenuto.

Il resistente si limita a eccepire il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto, suo dante causa, alle domande articolate nel ricorso. La tesi del resistente è che anche l'intermediario convenuto beneficerebbe, in definitiva, della previsione speciale dettata dall'art. 3, comma 1 lett. b), del d.l. 99/2017, là dove ha stabilito, nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca precedente controllante, che sono escluse dal perimetro degli elementi patrimoniali ceduti al resistente, e tra cui rientra anche la partecipazione al capitale del convenuto (poi assorbito a seguito dell'incorporazione), i debiti della banca capogruppo *«nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate»*.

4. La ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative, ove replica all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente.

La ricorrente osserva, in particolare, che la disciplina richiamata ha escluso il trasferimento al resistente soltanto delle passività che facevano capo alla precedente capogruppo, posta in liquidazione coatta amministrativa, ma non ha riguardato, invece, quelle dell'intermediario convenuto, autonomo soggetto di diritto che ha continuato ad operare sul mercato.

5. Il resistente non si è avvalso della facoltà di presentare memoria di replica.

DIRITTO

1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente è infondata.

Il Collegio si è già espresso sul punto più volte nel senso dell'infondatezza della tesi secondo cui le vicende che hanno interessato il controllo dell'intermediario convenuto (e nella cui posizione, ora, il resistente è formalmente subentrato per effetto della fusione) a seguito della messa in liquidazione coatta della banca controllante all'epoca dei fatti di causa, ed emittente le azioni oggetto dell'investimento per cui è controversia, comporterebbero che esso si debba considerare oramai *“estraneo”* al presente procedimento, perché gli eventuali

debiti che fossero accertati in relazione alle operazioni di commercializzazione di quei titoli non sarebbero stati interessati dall'operazione di cessione eseguita in favore del resistente, ma sarebbero rimasti in capo alla banca precedente controllante (cfr. le decisioni del 16 novembre n. 107, 111 e 112; decisione n. 163 del 22 dicembre 2017).

Sul tema in particolare il Collegio si è espresso con la decisione n. 398 del 24 aprile 2018, la cui motivazione è da intendersi qui integralmente richiamata, non avendo, d'altra parte, offerto le controdeduzioni presentate in questo procedimento alcun elemento nuovo che possa dare ragione di mutare l'orientamento ivi espresso.

2. La domanda è parzialmente fondata.

Al riguardo deve notarsi, preliminarmente, come il resistente si sia limitato a una mera difesa in rito, senza nulla dedurre nel merito, e poi in particolare senza espressamente contestare la ricostruzione della vicenda così come rappresentata nel ricorso. Come quest'Arbitro ha già avuto, dunque, ripetutamente modo di affermare (cfr. ad esempio decisione n. 348 del 22 marzo 2018; da ultima decisione n. 845 del 20 settembre 2018), tale circostanza consente di applicare nel caso di specie il principio desumibile dall'art. 115, secondo comma, c.p.c., a mente del quale è possibile porre a fondamento della decisione “*i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita*”.

3. Alla luce del principio sopra affermato, deve pertanto ritenersi provato, appunto in quanto non specificamente contestato, che le operazioni di investimento siano avvenute nei termini descritti dalla ricorrente, e poi in particolare senza la somministrazione delle informazioni necessarie a consentire una consapevole scelta di investimento e senza la valutazione della non appropriatezza al profilo di rischio dell'investitore.

Il Collegio ritiene, dunque, che la domanda di ristoro formulata dalla ricorrente per il danno sofferto in dipendenza dell'acquisto di azioni sia fondata, e che il danno debba essere liquidato in misura pari al capitale investito, atteso che con la sottoposizione dell'emittente alla procedura di liquidazione coatta

amministrativa può considerarsi pacifico che le azioni, ancora nel portafoglio della ricorrente, sono oramai del tutto prive di valore.

Il danno deve essere, pertanto, liquidato nella misura richiesta di € 13.187,50. Trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio, e dunque di un debito di valore, a tale importo deve aggiungersi l'ulteriore somma di € 295,69 a titolo di rivalutazione monetaria, calcolata con decorrenza dalla data delle singole operazioni controverse.

PQM

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 13.483,19 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi